



Prefettura di Sassari

Sassari, data protocollo

AI SIGG. SINDACI
AI SEGRETARI COMUNALI
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI
E DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST

LORO SEDI

Oggetto: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In relazione alle consultazioni referendarie indicate in oggetto, si rammenta che la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue.

A) Componenti del seggio; rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, purché sia elettore di un qualsiasi altro comune del territorio nazionale;
- gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune ove è ubicato il seggio, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;



Prefettura di Sassari

- i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori di qualsiasi altro comune del territorio nazionale;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori di qualsiasi altro comune del territorio nazionale.

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il referendum i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Al riguardo, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, con nota del 23 gennaio scorso, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali e Uffici Centrali, dai quali i reparti delle Forze militari dipendono, alcuni suggerimenti e indicazioni al fine di facilitare l'accesso alle urne del citato personale, in occasione della prossima consultazione.

Tali indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, riguardano in particolare:

- la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- l'ammissione al voto nel comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
- il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.

C) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare prot. 11187 del 30 gennaio u.s., concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori con disabilità «tali che



Prefettura di Sassari

l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» o «che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione» votano, in qualsiasi comune in cui dimorano.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi Sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 15 marzo 2026**, dovranno comunicare al Sindaco di ciascuno degli altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Prefettura di Sassari

D) CONSEGNA E USO DI UN BOLLO AGGIUNTIVO PER OGNI UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE O PER CIASCUN SEGGIO SPECIALE

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti-letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
dell'Ufficio Elettorale Provinciale
Viceprefetto Vicario
(Oggianu)